

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 869</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCIO, BELLOCCHIO, FERRARA, AULETA, GRASSUCCI,  
IANNI, BINELLI, COCCO, BASSANINI**

*Presentata il 17 novembre 1983*

**Norme per il riconoscimento della denominazione d'origine  
per il formaggio mozzarella di bufala**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende tutelare i consumatori e i produttori del noto formaggio mozzarella di bufala le cui fasi di produzione avvengono nel territorio delle province di Caserta, Salerno, Latina e Foggia.

Il formaggio mozzarella di bufala ha già avuto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 il riconoscimento della denominazione tipica.

A nostro parere per difendere meglio il reddito dei produttori di latte di bufala, dei trasformatori e dei consumatori, per evitare frodi, specie in alcuni periodi dell'anno, è necessaria l'approvazione della seguente proposta che intende riconoscere per la mozzarella di bufala la denominazione di origine. Tale formaggio in-

fatti si produce in zone geograficamente ben delimitate e le sue qualità sono dovute essenzialmente a fattori naturali, umani e tradizionali.

Con l'articolo 1 si delimitano le zone in cui devono avvenire le fasi di produzione e che sono circoscritte a quelle delle province su menzionate; con l'articolo 2 si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979 in cui si descrivono le qualità organolettiche e merceologiche del prodotto; con gli articoli 3, 4, 5 e 6 si definiscono una serie di norme tese al controllo del prodotto ed alla repressione delle eventuali frodi.

Per l'importanza economica e sociale del problema auspichiamo una sollecita approvazione della seguente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La denominazione di origine è riservata al formaggio mozzarella di bufala le cui fasi di produzione avvengono nel territorio dei comuni delle province di Caserta, Salerno, Latina, Foggia.

### ART. 2.

Le caratteristiche del formaggio a denominazione di origine mozzarella di bufala sono quelle indicate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979.

### ART. 3.

Le ditte produttrici del prodotto mozzarella di bufala sono tenute a consentire le ispezioni dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare nonché la tenuta e conservazione di registri e la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza del prodotto e le modalità di lavorazione.

S'intende per ditta produttrice l'impresa che compie tutte le operazioni di lavorazione del prodotto e che sia autorizzata ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.

### ART. 4.

Il prodotto mozzarella di bufala a denominazione di origine deve essere immesso in commercio provvisto di particolare contrassegno atto a garantire permanentemente la origine e la identificazione del prodotto.

## ART. 5.

Chiunque produce o pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 mozzarelle non corrispondenti alle prescrizioni della presente legge o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punibile con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 20.000 fino a 40.000 per ogni chilogrammo di mozzarelle poste in vendita o comunque distribuite al consumo.

## ART. 6.

Chiunque altera o comunque fa uso illecito del contrassegno di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

## ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, previo parere delle regioni Campania, Lazio e Puglia sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

1) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 3;

2) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;

3) gli organismi di vigilanza;

4) le modalità per la costituzione di un consorzio tra produttori singoli e associati e trasformatori al quale spetta l'uso del contrassegno per garantire il prodotto.